

STATO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991 N. 394
LEGGE QUADRO PER LE AREE PROTETTE

RELAZIONE AL PARLAMENTO

ai sensi dell'art. 33

ANNI 2005-2006-2007

PAGINA BIANCA

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991 n. 394**LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE****Introduzione**

La legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394, pur frutto di travagliate mediazioni parlamentari, ha rappresentato una svolta nella politica ambientale in Italia, segnando un fondamentale cambiamento culturale, e ha permesso di procedere in modo organico alla istituzione delle aree protette e al loro funzionamento.

Finalità e ambito della legge, mediante un quadro normativo e organizzativo unitario di riferimento (strumenti tecnici, uniformazione della legislazione regionale, previsione dell'istituzione di nuovi parchi nazionali, individuazione delle aree di reperimento, terrestri e marine, per le future istituzioni) è *la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese*.

Procedendo su tali basi, a quindici anni dalla sua emanazione si sono raggiunti importanti risultati quantitativi arrivando a tutelare circa il 10 % del territorio italiano, comprendendone ad oggi quasi tutti gli ambiti più sensibili.

Certo deve rilevarsi che l'applicazione della legge quadro avviene con ritardi e inadempienze ma tale elemento negativo non deve impedire di sottolineare il forte impulso e la nuova attenzione che essa ha prodotto nel campo della tutela ambientale ed i risultati comunque già raggiunti.

1. ELENCO UFFICIALE DELLE AREE PROTETTE

Uno degli strumenti previsti dalla legge è l'“Elenco ufficiale delle aree protette” al cui aggiornamento e alla cui pubblicazione provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 5, commi 2 e 3).

Nell'Elenco ufficiale delle aree protette vengono iscritte tutte le aree che, sulla base della delibera del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette del 1° dicembre 1993, rispondono ai criteri di seguito descritti:

- Il soggetto titolato a presentare domanda di iscrizione è quello che ha istituito l'area protetta ovvero il soggetto gestore provvisto di apposita delega.
- Esistenza di un provvedimento istitutivo formale pubblico o privato nel quale siano specificate le finalità di salvaguardia dell'ambiente.

- Esistenza di una documentazione cartografica comprovante la perimetrazione dell'area.
- Presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche o gruppi di esse di rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2, legge 394/91) e/o presenza di valori naturalistici previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, stessa legge.
- Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge 394/91, in particolare l'esistenza del divieto di attività venatoria nell'area. Nel caso di aree protette in parte delle quali viene esercitata l'attività venatoria, nell'Elenco potrà essere iscritta solamente la parte nella quale vige il divieto di caccia.
- Garanzia della gestione da parte di Enti, Consorzi o altri soggetti giuridici, o anche, con specifico atto, da parte di diverso soggetto pubblico o privato.
- Esistenza di un bilancio o di provvedimento di finanziamento.

Dal confronto dei sei Elenchi Ufficiali delle aree protette nazionali finora pubblicati (l° Elenco e cinque aggiornamenti) emerge un aumento graduale e continuo della superficie protetta nazionale (allegato 1).

Dal quinto ed ultimo Aggiornamento pubblicato nel 2003 risulta che circa il 9,66% del territorio nazionale è tutelato da 772 aree protette, rispetto alle 445 del Primo Elenco del 1993, per un totale di circa 2.911.852 ettari di superficie a terra e circa 2.820.673 ettari a mare: 22 parchi nazionali, 146 riserve naturali statali, 20 aree marine protette, 105 parchi naturali regionali, 335 riserve naturali regionali, 144 altre aree protette di diversa classificazione e denominazione.

Dopo il quinto Aggiornamento sono stati istituiti un altro Parco nazionale (Alta Murgia, D.P.R. 1° marzo 2004) e un'altra Area marina protetta (Plemmirio, D. M. 15.09.04) e sono ormai prossime alla conclusione le istituzioni del Parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese e delle aree marine protette Isola di Bergeggi, Secche della Meloria, Costa degli Infreschi e della Masseta, e Santa Maria di Castellabate.

Attualmente è in via di conclusione la procedura per il sesto Aggiornamento dell'Elenco. Nell'evidenziare in proposito che i dati relativi alle aree protette di interesse regionale sono soggetti ad ulteriore definitiva verifica, si può sin da ora rilevare che la superficie protetta nazionale riconosciuta nell'Elenco Ufficiale si è incrementata fino a raggiungere il 10,22 del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è ora di 830, per un totale di circa 3.081.093 ettari a terra e di circa 2.818.646 ettari a mare.

2. I PARCHI NAZIONALI

I Parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale

per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi (art. 2 comma 1 legge 394/91).

Il procedimento delineato dalla legge 394/91 per l'istituzione dei parchi nazionali ha quale presupposto l'indicazione legislativa dell'area meritevole di tutela ambientale.

Quindi, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Regioni territorialmente interessate e sentiti gli Enti locali (legge 426/98), previo parere favorevole della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.lgs. 112/98), viene emanato il decreto del Presidente della Repubblica che definisce cartograficamente il territorio protetto, ne stabilisce la disciplina di tutela, istituendo al contempo l'Ente di gestione.

La norma attribuisce pertanto un rilievo di primo piano all'Ente Regione che partecipa alle scelte esprimendo la propria intesa, come innovato dalla legge 426/98, art. 2 comma 23, e prevede il fattivo coinvolgimento degli Enti e delle Amministrazioni locali che trova formale espressione nel parere della Conferenza Unificata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 77 comma 2 del D.lgs. 112/98).

Le importanti innovazioni introdotte alla 394/91 sopra richiamate nel senso della più ampia partecipazione delle Regioni e degli Enti locali attraverso gli strumenti dell'intesa e delle consultazioni in sede istituzionale, prendono spunto dalle esperienze maturate negli anni di vigenza della legge 394/91, nel confronto con gli Enti territoriali e nella volontà di determinare le più produttive forme di gestione del territorio che contemperino le esigenze di conservazione con quelle dello sviluppo socio-economico con esse compatibile, in ciò innovando il concetto stesso di "area protetta".

2.1 Istituzioni

Fino all'entrata in vigore della 394/91, esistevano i parchi nazionali storici - Gran Paradiso (1922), d'Abruzzo (1923), Circeo (1934), Stelvio (1935) – quello della Calabria istituito nel 1968 (ora inglobato nel Parco nazionale della Sila), e successivamente erano stati solo individuati e istituiti sei nuovi parchi: Arcipelago Toscano (1995), Foreste Casentinesi (1999), Dolomiti Bellunesi (1999), Val Grande (1994), Aspromonte (1999), Golfo di Orosei e Gennargentu (1998).

La 394/91 ha previsto l'istituzione, poi attuata con D.P.R., dei Parchi del Cilento e Vallo di Diano (1995), del Gargano (1995), del Gran Sasso e Monti della Laga (1997), della Majella (1995), della Val Grande (1997) e del Vesuvio (1998).

Le leggi 344/97 e 426/98, di modifica ed innovazione della legge quadro 394/91, hanno individuato sei nuovi Parchi nazionali di cui 5 istituiti: Cinque terre (D.P.R. 6 ottobre 1999), Appennino Tosco-Emiliano (D.P.R. 21 maggio 2001), Asinara (D.P.R. 3 ottobre 2002), Sila

(D.P.R. 14 novembre 2002), Alta Murgia (D.P.R. 10 marzo 2004), e uno il cui iter istitutivo è in definizione: Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese.

E' stato istituito inoltre l'Ente Parco nazionale del Circeo con il D.P.R. 4 aprile 2005, come stabilito dall'art. 12, della legge 31 luglio 2002, n. 179 recante "Disposizioni in campo ambientale".

Nel settembre 2006 è ripreso il procedimento istitutivo del Parco nazionale della Costa Teatina, previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 8 marzo 2001, n. 93, già avviato nel 2003 ed interrotto a causa della contrarietà espressa al tempo dalla Regione Abruzzo. La procedura istruttoria è stata riavviata formalmente in data 19.12.06.

Nell'allegato 2 è riportato l'elenco dei Parchi nazionali e il loro provvedimento istitutivo.

Parco nazionale del Gennargentu e Golfo di Orosei

L'art. 34, comma 2, della L. 394/91 ha disposto l'istituzione del Parco nazionale del Gennargentu e Golfo di Orosei, impegnando lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna a collaborare mediante lo strumento dell'intesa per la creazione di un'area protetta nazionale. Attraverso tre differenti intese sottoscritte dalla Regione Autonoma della Sardegna (nel 1992, nel 1995 e nel 1998), si è giunti all'istituzione del Parco nazionale con il D.P.R. 30 marzo 1998.

In considerazione della fortissima opposizione al Parco da parte delle comunità locali, l'applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie previste nell'Allegato A al D.P.R. istitutivo è stata differita con il D.P.R. 10.11.98 al 01.07.1999 e procrastinata al 31.01.2000 con il D.P.R. 22.07.99.

In merito a un differimento ulteriore al 31.01.2001, proposto con uno schema di decreto trasmesso nel febbraio 2000, la Regione Autonoma Sardegna non ha dato riscontro positivo e ha invece richiesto una sospensione *sine die* del D.P.R. istitutivo.

Nel febbraio 2001 l'Amministrazione dell'Ambiente, la Provincia di Nuoro, i Comuni e le Comunità montane interessati hanno concordato sulla necessità di emanare un D.P.R. di annullamento della perimetrazione di cui al D.P.R. 30 marzo 1998 e di riconoscimento del principio di libera adesione di ogni singolo Comune al Parco.

Lo schema di D.P.R. di modifica in tal senso predisposto ha trovato la condivisione della maggior parte delle amministrazioni locali attraverso un Verbale d'intesa sottoscritto in data 23 marzo 2001, ma non è stato poi inoltrato alla Regione Sardegna per la richiesta d'intesa.

Nel 2004 per superare il perdurante fortissimo contrasto con le comunità locali, la conseguente situazione di *impasse* per il Parco, che non ha mai costituito i suoi Organi, e consentire finalmente il suo concreto avvio si è delineato un nuovo percorso che permettesse il

maggior coinvolgimento delle collettività locali, partendo dalla ridefinizione concordata del perimetro del Parco.

Si sono così tenuti, tra la fine del 2004 e i primi mesi del 2005 una serie di incontri del Ministro *pro tempore* con i Sindaci dell'area del Gennargentu, il Presidente della Provincia di Nuoro e i Presidenti delle Comunità montane interessate e quindi con il Presidente della Regione, successivamente ai quali l'Amministrazione ha infine predisposto uno schema di D.P.R. di modifica del D.P.R. 30 marzo 1998 istitutivo del Parco, firmato in data 18 ottobre 2005 dal Presidente della Repubblica.

In attesa dello svolgimento di un'audizione di esame e pronuncia convocata dalla Corte dei Conti che ha formulato rilievi sul detto D.P.R. sottoposto al suo controllo, è intervenuta una specifica disposizione relativa al Parco nella legge finanziaria 23/12/2006 n. 266, al comma 573 dell'articolo unico, e il provvedimento è stato quindi ritirato.

Tale comma prevede testualmente: "La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie già stanziare sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli".

Il Ministro *pro tempore*, quindi, con nota del 25.01.06 ha invitato il Presidente della Regione Sardegna a dare corso al procedimento previsto dalla nuova norma, facendosi promotore sul territorio di tutte le azioni necessarie per il raggiungimento dell'accordo con gli Enti locali interessati al fine della successiva sottoscrizione dell'atto di intesa Stato – Regione.

2.2 Riperimetrazioni

Su formale istanza degli Enti locali, conseguente istruttoria tecnica di valutazione dell'Ente Parco e relativa proposta, presentata al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, viene avviata la procedura per la modifica dei confini dei parchi nazionali il cui iter è analogo a quello istitutivo (schema di D.P.R. e relativa proposta cartografica del Ministero, intesa della Regione e parere della Conferenza Unificata, firma del Presidente della Repubblica, visto degli Organi di controllo, pubblicazione in G. U.).

E' stata conclusa la riperimetrazione del Parco nazionale dello Stelvio: il D.P.R. relativo, firmato dal Presidente della Repubblica il 7 luglio 2006, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 2006.

Sono in atto i procedimenti di competenza dell'Amministrazione relativi al Parco nazionale del Pollino, al Parco nazionale della Maiella, al Parco nazionale del Gargano, al Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e al Parco nazionale dell'Aspromonte.

Per quanto riguarda i Parchi nazionali dei Monti Sibillini, dell'Arcipelago Toscano, delle Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna, del Gran Sasso e Monti della Laga sono in corso le istruttorie tecniche degli Enti Parco per la valutazione delle richieste presentate dei Comuni.

2.3 Strumenti di gestione e programmazione

La legge 394/91 ha definito gli organismi (Ente Parco, Comunità del Parco) e gli strumenti di gestione (Piano, Regolamento, Piano Pluriennale Economico Sociale) dei Parchi nazionali.

Allo stato attuale, molti degli Enti Parco Nazionali non si è ancora dotata di tali fondamentali strumenti di gestione, anche se ne ha completato la predisposizione.

E' doveroso precisare che tale ritardo, che ha certamente influito sull'operatività dei Parchi, trova parziale giustificazione: a) nel procedimento alquanto complesso e disomogeneo che la legge delinea, valga ad esempio lo "scollegamento" tra l'iter di approvazione del Regolamento e quello del Piano a fronte della stretta relazione esistente tra i due strumenti: l'Amministrazione dell'ambiente che approva il Regolamento non ha alcuna possibilità di verifica sul contenuto del Piano approvato dalla Regione; b) nell'aver attribuito agli Organi di gestione dei Parchi e agli strumenti relativi competenze esclusive e sovraordinate in materia di pianificazione, di programmazione, di controllo delle attività (attraverso il rilascio del nulla osta) che, se da un punto di vista settoriale costituisce senz'altro uno dei meriti fondamentali della legge, in una visione generale di gestione del territorio ha rappresentato una oggettiva difficoltà di attuazione delle previsioni, causa le inevitabili comprensibili resistenze da parte delle amministrazioni locali.

E' però da evidenziare che le dette attribuzioni di esclusività e sovraordinazione assegnate al Piano sono ora superate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decr. L.vo 22.01.04 n. 42) che prevede, essendo i parchi nazionali (così come le riserve statali e le aree regionali) beni di interesse paesaggistico (art. 142, comma 1, lett. f), che "per quanto attiene alla tutela del paesaggio le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette" (art. 145 comma 2, come modificato dal D. Lgs. 157/2006).

D'altra parte il diffuso aumento, per numero ed estensione, delle aree protette in un territorio fortemente ed pressoché uniformemente antropizzato come quello italiano, produce inevitabilmente frizioni e contrasti tra gli obiettivi di salvaguardia e le necessità dello sviluppo socioeconomico, in un quadro completamente modificato rispetto alle preoccupazioni di carattere prettamente conservativo che si affrontavano nei parchi storici. L'attenzione allo sviluppo locale è oggi fondamentale per i parchi nazionali, sia per rafforzare il consenso sul territorio sia perché esso è strettamente connesso alla salvaguardia ambientale quale mezzo per contrastare il declino, la marginalizzazione e lo spopolamento delle aree più isolate e depresse, realizzando anche attraverso la "cura" del territorio da parte degli abitanti la difesa della biodiversità.

La nuova consapevolezza della necessità di integrare le politiche delle aree protette e lo sviluppo locale è stata già affermata a livello internazionale nel corso del V Congresso mondiale dei Parchi svoltasi a Durban nel 2003.

Si pone quindi l'esigenza di affrontare una protezione multiforme e una gestione complessa e in continuo divenire: turismo di massa, proliferazione edilizia, infrastrutture, traffico, trasporti, impianti produttivi (energia, industrie, piste da sci), inquinamento (aria, acque, suolo) rendono indispensabile il ricorso ad una pianificazione integrata, i cui obiettivi contemperino conservazione ambientale e promozione dello sviluppo, realizzata congiuntamente dagli enti territoriali di ogni livello.

E' su questa base che possono essere superate le resistenze fin qui frapposte all'introduzione dei nuovi strumenti di gestione.

D'altra parte la legge prevede la più ampia possibilità di espressione delle volontà locali: la Comunità del parco è costituita dai rappresentanti al massimo livello di tutti gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane), e l'adozione regionale da' il via al lungo e complesso iter delle osservazioni, delle deduzioni e delle controdeduzioni da parte di tutti i soggetti pubblici e privati prima della definitiva approvazione regionale.

PIANO DEL PARCO (art. 12 legge 394/91)

Il Piano è predisposto dall'Ente Parco, la Comunità del Parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti detta predisposizione indicati dal Consiglio Direttivo

Dopo l'espressione di parere della Comunità del parco il Piano è formalmente approvato con delibera di Consiglio Direttivo ed inoltrato alla Regione per il provvedimento di adozione, da attuarsi entro 90 giorni dall'inoltro (comma 3, art. 12).

Il Piano, una volta adottato, è depositato presso le sedi di comuni, comunità montane e regioni interessate per 40 giorni e nei successivi 40 giorni possono essere presentate osservazioni scritte, sulle quali il Parco esprime parere entro 30 giorni.

Nei successivi 120 giorni la Regione si pronuncia sulle osservazioni e quindi approva il Piano, d'intesa con l'Ente parco per le aree di riserva integrale, di riserva generale orientata e di protezione, e d'intesa con l'Ente parco e i Comuni interessati per le aree di promozione economica e sociale (comma 4 art. 12).

Il Piano deve essere aggiornato almeno ogni dieci anni con la stessa procedura della sua formazione (comma 6, art. 12).

Il Piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione (comma 7) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale (comma 8).

E' vigente dal 15.11.2000 il Piano del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi ed è entrato in vigore nell'anno in corso quello del Parco dell'Aspromonte.

In 8 casi le Regioni hanno adottato i piani - Cinque Terre, Cilento e Vallo di Diano, Gran Sasso e Monti della Laga, Val Grande, Foreste Casentinesi, Maiella, Vesuvio, Monti Sibillini – e sono in corso le procedure per l'approvazione definitiva.

Hanno completato, da tempo o più di recente, la procedura approvando i Piani e trasmettendoli alle Regioni 2 Enti Parco: Stelvio, Gran Paradiso.

5 Enti Parco hanno redatto il Piano ma non l'hanno ancora approvato: Pollino, Asinara, Gargano, Abruzzo Lazio Molise, Arcipelago Toscano.

Infine, 2 Enti Parco lo hanno ancora in fase di redazione - La Maddalena e l'Alta Murgia - e 2 Enti Parco non hanno ancora avviato la procedura: Circeo, Sila.

Deve rilevarsi che, in molti casi, le Regioni, cui spetta l'approvazione definitiva, non hanno adempiuto all'iter di competenza o ne hanno procrastinato l'avvio, ritardandone così l'entrata in vigore.

Si evidenzia che gli Organi di gestione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano sono stati solo di recente costituiti, nel 2006 il Presidente e nel 2007 il Consiglio Direttivo (vedi paragrafo 2.4) e quelli del Gennargentu e Golfo di Orosei, non sono mai stati costituiti (vedi paragrafo 2.1).

REGOLAMENTO DEL PARCO (art. 11 legge 394/91)

Il Regolamento del Parco è adottato dall'Ente Parco, anche contestualmente all'approvazione del Piano, e approvato dal Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, previo parere degli Enti locali interessati che si esprimono entro 40 giorni dalla richiesta, e d'intesa con le Regioni e le province autonome interessate.

Acquista efficacia 90 giorni dopo la pubblicazione in G. U. ed entro tale termine i Comuni devono adeguare i propri regolamenti alle sue previsioni.

In considerazione della stretta correlazione esistente con il Piano del Parco e quindi della possibilità che lo stesso venga modificato in sede di adozione e approvazione, l'Amministrazione ha ritenuto opportuno procrastinare l'avvio della procedura di competenza dei Regolamenti già formalmente adottati dagli Enti Parco al momento della definizione del Piano.

Attualmente, è in corso la valutazione di quello del Parco nazionale della Maiella (si è giunti alla fasi conclusive dell'iter approvativo del Piano) e si è avviato l'esame di quelli del Gran Sasso, della Val Grande, delle Foreste Casentinesi e dell'Aspromonte.

PIANO PLURIENNALE ECONOMICO SOCIALE (art. 14 legge 394/91)

Il Piano Pluriennale Economico e sociale per la promozione delle attività compatibili è predisposto dalla Comunità del Parco, contestualmente all'elaborazione del Piano del parco. Dopo la valutazione motivata da parte del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il P.P.E.S., adottato dalla Comunità del Parco, è approvato dalla Regione o, d'intesa, dalle Regioni interessate. (comma 2 art. 14).

Il P.P.E.S. ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione. (comma 6 art. 14)

Il P.P.E.S. è stato più strettamente correlato al Piano del parco dalla legge 426/98, che ha innovato la 394/91, ed ha previsto una elaborazione contestuale dei due strumenti basata su reciproche consultazioni tra i due organismi titolati, Ente Parco e Comunità del parco.

Sono vigenti i Piani pluriennali del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi - dal 15 novembre 2000 - e del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano - dal 28 maggio 2001.

6 P.P.E.S. sono stati adottati dalle Comunità del Parco e trasmessi alle Regioni: Monti Sibillini, Aspromonte, Foreste Casentinesi, Vesuvio, Gran Sasso, Maiella.

5 P.P.E.S. sono stati redatti e sono all'esame del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco per il richiesto parere: Val Grande, Gargano, Arcipelago Toscano, Pollino, Gran Paradiso.

4 P.P.E.S. sono in fase di redazione: Cinque Terre, Stelvio, Asinara, Circeo.

4 Comunità del Parco non hanno avviato la procedura: Abruzzo Lazio Molise, Arcipelago de La Maddalena, Sila, Alta Murgia.

Si fornisce nell'allegato 3 uno schema riassuntivo dello stato di avanzamento degli strumenti di gestione dei Parchi nazionali.

2.4 Organismi di gestione - Adempimenti connessi alle nomine

L'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9 legge 394/91, ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e suoi organi sono:

- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- la Giunta esecutiva
- il Collegio dei revisori dei conti
- la Comunità del parco

Gli Organi dell'Ente durano in carica cinque anni, come previsto dal comma 8 dell'art. 11-*quaterdecies* della legge n. 248/05 che ha modificato il comma 12 dell'art. 9 della legge 394/91.

Presidenti

Il Presidente dell'Ente Parco ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne coordina l'attività, esplica le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo, adotta provvedimenti indifferibili ed urgenti, da ratificarsi successivamente da parte del Consiglio Direttivo.

E' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale.

Nel corso dell'anno **2005** è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia (DEC/DPN/1047 del 08.06.05).

Nel **2006** sono stati nominati i Presidenti dell'Arcipelago Toscano (DEC/DPN/2049 del 20.11.06), dell'Appennino Tosco Emiliano (DEC/DPN/2050 del 20.11.06).

Nel **2007** sono stati nominati i Presidenti dell'Aspromonte (DEC/DPN/818 del 04.05.07), delle Foreste Casentinesi (DEC/DPN/819 del 04.05.07), dei Monti Sibillini (DEC/DPN/820 del 04.05.07), dell'Arcipelago de La Maddalena (DEC/DPN/976 del 31.05.07), d'Abruzzo Lazio e Molise (DEC/DPN/977 del 31.05.07), del Circeo (DEC/DPN/1162 del 02.07.07).

Ad oggi è in via di definizione la procedura per la nomina del Presidente del Pollino, ora commissariato.

I Presidenti di tutti gli altri parchi nazionali, a parte quelli commissariati di cui al prossimo punto, sono nell'esercizio delle loro funzioni.

E' stata inoltre espletata tutta l'attività (note di richiesta d'intesa, incontri, informative) inerente il raggiungimento dell'intesa con i Presidenti delle Regioni sui nominativi dei Presidenti degli Enti attualmente commissariati.

Enti Commissariati

La necessità amministrativa di commissariare l'Ente scaturisce dal mancato raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge con i Presidenti delle Regioni interessate in merito alla nomina del Presidente del Parco, ciò comportando l'impossibilità di incardinare il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco che, a norma dell'art. 9 della legge 394/91, è presieduto dallo stesso Presidente del Parco.

I decreti di nomina dei Commissari Straordinari dei parchi nazionali sono trasmessi alla Camera dei Deputati ed al Senato (ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14), alle Regioni, alle Amministrazioni ed Enti interessati.

Nel 2005 tra i 23 Parchi nazionali risultavano commissariati sei parchi: Aspromonte, Arcipelago Toscano, Appennino Tosco Emiliano, Monti Sibillini, Foreste Casentinesi, Circeo.

(E' da precisarsi che il caso del commissariamento del Parco nazionale del Circeo si differenzia dagli altri, essendo stato adottato nel 2002 in attesa di pervenire al dovuto adeguamento del parco ai principi della legge 394/91 con l'istituzione dell'Ente Parco, poi stabilita con la legge n. 179/02 contenente "Disposizioni in campo ambientale". Il decreto di nomina del Commissario Straordinario prevede che l'incarico permanga fino all'insediamento degli Organi di gestione. L'Ente Parco Nazionale del Circeo è stato istituito con il D.P.R. 4 aprile 2005).

I Presidenti dell'Appennino Tosco Emiliano e dell'Arcipelago Toscano sono stati nominati nel 2006, quelli dell'Aspromonte, delle Foreste Casentinesi, dei Monti Sibillini e del Circeo nel 2007, come già evidenziato al paragrafo precedente.

Ad oggi, in attesa del raggiungimento dell'intesa con le Regioni interessate in merito al nominativo del Presidente, sono commissariati, a seguito della scadenza degli organi di gestione, quello del Cilento e Vallo di Diano, quello del Vesuvio e quello del Gran Sasso.

Inoltre, nel gennaio 2007 è stata avviata la procedura di revoca degli organi di gestione del Parco nazionale del Pollino con conseguente commissariamento.

Consigli Direttivi

Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, sui regolamenti e sulla proposta di Piano del parco, esprime parere vincolante sul P.P.E.S., delibera lo Statuto dell'Ente poi approvato con decreto del Ministro dell'ambiente.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le Regioni interessate, scelti con le seguenti modalità:

- cinque su designazione della Comunità del Parco, con voto limitato
- due su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 349/86
- due su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società Botanica Italiana, dell'Unione Zoologica Italiana, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, delle Università degli Studi con sede nelle province in cui ricade il parco
- uno su designazione del Ministro delle Politiche Agricole Forestali
- due su designazione del Ministro dell'ambiente

Nel corso del 2005 si è provveduto con D. M. alla costituzione, alla ricostituzione (per quelli scaduti) o alla sostituzione di componenti, dei Consigli Direttivi dei parchi nazionali:

Alta Murgia, Cinque Terre, Stelvio, Dolomiti Bellunesi, Gargano, Gran Paradiso, Val Grande.

Si sono inoltre attivate le procedure per la ricostituzione dei Consigli Direttivi dei Parchi: Aspromonte, Arcipelago Toscano, Appennino Tosco Emiliano, Monti Sibillini, Foreste Casentinesi, Abruzzo Lazio e Molise, Cilento e Vallo di Diano, Vesuvio.

Nel 2006, oltre a dare seguito alle procedure già in corso, sono state attivate le procedure per la ricostituzione dei C. D. dell'Arcipelago de La Maddalena, del Gran Sasso e dei Monti Sibillini, oltre a provvedere per altri parchi alla sostituzione in seno ai C. D. di singoli componenti.

Nel 2007 sono stati insediati i C. D. dell'Arcipelago Toscano, dell'Appennino Tosco Emiliano e d'Abruzzo Lazio e Molise.

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei Conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco, è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato o tra iscritti al ruolo dei revisori ufficiali,